SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

9ª COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971

(39ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BANFI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato (1):

« Obbligo di distinguere i prodotti tessili mediante una etichetta di composizione e di manutenzione » **(539)** (*D'iniziativa dei senatori Salari ed altri*);

« Denominazioni ed etichettaggio dei prodotti tessili » **(608)** (*D'iniziativa dei senatori Dosi ed altri*);

PRESIDENTE . . . *Pag.* 457, 460, 461 e *passim*
ALESSANDRINI . . . . . 467, 468, 469 e *passim*
BERLANDA 471
BIAGIONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . 462, 463 464 e *passim*
CATELLANI 468
COLLEONI . . . . . 461, 464, 468 e *passim*
DOSI . . . . . 460, 461, 463 e *passim*
MINNOCCI, *relatore* . . . 458, 460, 461 e *passim*
MORANINO . . . . . 460, 462, 464 e *passim*
NOÈ 471
TRABUCCHI . . . . . 473, 474, 475 e *passim*

(1) Il testo unificato ha assunto il seguente titolo: « Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili ».

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Alessandrini, Banfi, Berlanda, Bertone, Bonadies, Catellani, Colleoni, De Dominicis, De Vito, Dosi, Mammucari, Minnocci, Moranino, Naldini, Noè, Trabucchi.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Biagioni.

MINNOCCI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato dei disegni di legge:

« Obbligo di distinguere i prodotti tessili mediante una etichetta di composizione e di manutenzione » (539), d'iniziativa dei senatori Salari ed altri;

« Denominazioni ed etichettaggio dei prodotti tessili » (608), d'iniziativa dei senatori Dosi ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

« Obbligo di distinguere i prodotti tessili mediante una etichetta di composizione e di manutenzione », d'iniziativa dei senatori Salari, Tiberi, Merloni, Scardaccione, La Penna, Rosa, Follieri, Zaccari, Spigaroli, Coppola, De Vito, Bertola, Berthet, Tanga, Morandi, Venturi, Donati, Lombari, Cagnasso, Zannini, Attaguile e Bernardinetti.

Come i colleghi ricorderanno, la discussione dei disegni di legge si è già svolta in sede referente.

Nella seduta del 19 gennaio 1971 la Commissione chiese all'unanimità che i due disegni di legge le fossero assegnati in sede deliberante. Poichè la richiesta è stata accolta, dichiaro aperta la discussione generale.

Prego il relatore, senatore Minnocci di riassumere la propria relazione, già svolta in sede referente.

MINNOCCI, *relatore*. Onorevoli colleghi, nelle precedenti sedute della Commissione in cui si sono esaminati i due provvedimenti di legge concernenti l'obbligo dell'etichettatura per i prodotti tessili, si era deciso di rinvarne l'*iter* nella speranza che fosse messa in opera una normativa comunitaria valida per tutti gli Stati membri. Purtroppo fino ad oggi questa normativa non è stata varata, anche se l'ultima elaborazione della proposta di direttiva dell'aprile scorso ha avuto il gradimento delle delegazioni ufficiali di tutti gli Stati membri.

D'altra parte non sembra che si possano attendere più oltre le decisioni comunitarie, anche se la proposta di direttiva nell'attuale stesura può considerarsi no npiù suscettibile di modifiche sostanziali.

Le continue immissioni sul mercato di nuove fibre tessili con denominazioni diverse impediscono, non solo al consumatore, ma anche al commerciante, di avere un quadro d'insieme del mercato, mentre l'impiego di tecnologie più complesse rende virtualmente impossibile anche per la persona più esperta di identificare con esattezza, giudicando dall'aspetto e dal tatto, le fibre che costituiscono un dato prodotto tessile. In questa situazione na normativa si rende indispensabile non solo per opportuno orientamento dei consumatori, ma anche pe rescludere dal mercato tutti quei produttori, e non sono per fortuna i più, che potrebbero essere indotti a velare la effettiva natura delle fibre usando denominazioni di fantasia.

Infatti non si può non tener conto che sulla materia opera, in seno al Mercato comune, la legge francese del 1963 e che improrogabilmente con il 1° settembre 1971 sarà operante quella della Germania federale, mentre in altri Paesi nostri concorrenti, quali il Giappone, la Spagna, gli Stati Uniti, da parecchi anni vigono legislazioni *ad hoc*.

Leggevo sul « Guardian » del 21 ottobre scorso che anche in Inghilterra l'associazione dei consumatori britannica ha chiesto al Ministero del commercio di adottare l'etichettatura obbligatoria per i tessuti, senza la quale i consumatori non possono fare scelte razionali, data la mancanza d'informazione.

Pertanto, poichè i tempi stringono e da più parti si richiede una normativa nazionale che tuteli i consumatori, senza che d'altra parte si danneggino i produttori con ostacoli inutili, sembra opportuno entrare nel merito dei due provvedimenti all'esame della Commissione, onde valutare, il più obiettivamente possibile, quale dei due corrisponda alle esigenze sopra enunciate: cioè, la difesa del consumatore e la tutela dell'industria tessile.

In questa prospettiva non si può, tuttavia, non tener conto del lavoro svolto a Bruxelles in sede comunitaria, tanto più — e di questo potrà essere data conferma dal rappresentante del Governo — che la direttiva è quasi pronta e rappresenta altresì l'aggiornamento più completo della materia, non solo perchè, rispetto ai due testi in parola, è più recente, ma soprattutto perchè è frutto di lunghe discussioni e meditazioni, cioè di un lavoro di sette anni.

Infatti il progetto di direttiva comunitaria nel suo testo attuale è il risultato della proposta fatta dalla Commissione e delle successive modifiche e rielaborazioni scaturite dal Gruppo di lavoro composto dalle delegazioni dei sei Stati membri, costituito espressamente dalla Commissione stessa, nonchè degli emendamenti suggeriti in sede di Gruppo dei problemi economici del Consiglio CEE.

Questo progetto è fermo presso il Comitato dei rappresentanti permanenti a Bruxelles per le divergenze sorte su di un solo punto di tutto il progetto, cioè l'uso del qualificativo « reine pure pura suiver » per la lana e sulla percentuale minima di lana vergine in una mischia intima di fibre diverse.

Questi due problemi sono sollevati e sostenuti dalla Germania federale e non sembra prossima la soluzione.

Il resto della direttiva è ormai pacifico, come si è già detto, per i rappresentanti di tutti gli Stati membri, per cui una normativa nazionale i ncontrasto con i princìpi comunitari potrebbe entro breve termine non essere più valida.

Dei due provvedimenti il più aderente alla normativa comunitaria, per lo meno nella sua parte tecnica, sembra essere il 608 presentato dal senatore Dosi.

Infatti esso si rifà quasi alla lettera al progetto di direttiva comunitaria, mentre il disegno di legge n. 539 d'iniziativa del senatore Salari — che è una rielaborazione del disegno di legge n. 2255 presentato nella passata legislatura — non ne tiene conto, anche perchè ad esso antecedente, e tende ad adottare una disciplina piuttosto restrittiva ed onerosa che, mentre non tutela più del provvedimento Dosi il consumatore, ostacola con stratificazioni complesse ed inutili, il continuo aggiornamento del settore tessile.

In questa prospettiva va tenuto presente che l'impiego di tecnologie produttive sempre più complesse e nuove, specialmente per quanto riguarda gli impieghi promiscui di fibre, potrebbe essere ostacolato da disposizioni troppo rigide quali sembrano essere quelle previste nel disegno di legge 539.

Per questi motivi sembra opportuno prendere a base dell'esame il provvedimento Dosi, aggiornandolo con la proposta di direttiva comunitaria ed integrandolo, soprattutto nella seconda parte, in cui sono previste le norme di attuazione della legge stessa, con il provvedimento Salari che appare più idoneo a far rispettare la normativa di etichettaggio, prevista nella prima parte del provvedimento Dosi.

Scendendo nei dettagli, fulcro di qualunque legge sulla etichetta non può che essere la « Tabella » delle fibre che ne sono l'oggetto.

I due provvedimenti, il Dosi con una tabella allegata, il Salari con l'articolo 4 hanno proposto una elencazione quasi identica.

Confrontandole entrambe con la tabella prevista dalla proposta di direttiva comunitaria, quest'ultima appare la più completa ed aggiornata e pertanto si potrebbe sostituire alle due tabelle suddette.

Nello stesso senso la tabella Allegato B del provvedimento Dosi, concernente i tassi di ripresa convenzionale per il calcolo del peso delle fibre contenute nei prodotti tessili, andrebbe sostituita con quella analoga inserita nella proposta di direttiva comunitaria.

L'articolo 2 del provvedimento Dosi andrebbe completato, inserendo come ultimo capoverso l'articolo 3 del disegno di legge Salari che definisce la fibra tessile, in armonia anche con quanto disposto dal punto 2 dell'articolo 2 della proposta di diretitva comunitaria.

Nell'articolo 6, 3° comma, dopo la frase « 30 per cento del peso totale del prodotto » andrebbe inserita la espressione « ad eccezione delle fodere principali » così come previsto dall'articolo 9 della proposta di direttiva. Questa aggiunta sembra essenziale per tutelare il consumatore il quale ha diritto di conoscere, quando acquista una confezione, di quali fibre siano composte le fodere principali.

Ciò premesso, come si è avuto modo di rilevare, le norme per l'applicazione della legge di etichettaggio contenute nel provvedimento Dosi, per la loro genericità, sembra vadano integrate da alcune disposizioni del provvedimento Salari che sono più rispondenti all'applicazione della legge stessa in vista della più ampia tutela del consumatore.

In modo particolare gli articoli che stabiliscono le modalità di prelievo dei campioni e che indicano gli enti incaricati delle analisi (artt. dal 20 al 27) potrebbero essere recepiti nel provvedimento Dosi, che non prevede dette modalità, demandandone l'attuazione ad un regolamento di esecuzione (art. 7 ultimo comma). Infatti, se sul piano della tecnica legislativa, il rinvio previsto dal provvedimento Dosi appare corretto, sul piano po-

litico potrebbe apparire controproducente, poichè potrebbe ingenerare nell'uomo della strada il sospetto che questo rinvio costituisca una scappatoia per limitare nel tempo la portata della legge stessa.

Questo, in una materia così complessa, è un primo approccio al problema, che il relatore ha tentato di delineare.

Nel corso della discussione potranno essere approfonditi gli aspetti particolari in modo da approvare un testo che sia in grado di soddisfare compiutamente le esigenze del consumo e della produzione, in armonia con la legislazione che si sta delineando in sede comunitaria.

Ciò detto, ritengo che si possa passare senz'altro — se la Commissione è d'accordo — all'esame del nuovo testo da me preparato.

P R E S I D E N T E . Ritengo che dopo la discussione generale avvenuta nell'ultima seduta in sede referente e dopo la relazione svolta dal senatore Minnocci si possa dichiarare chiusa la discussione generale.

Poichè la Commissione è concorde nel procedere alla discussione e votazione degli articoli del testo unificato predisposto dal relatore — testo sul quale ha dichiarato di essere d'accordo anche il Governo —, passiamo senz'altro all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I prodotti tessili di produzione nazionale ed importati non possono essere a qualsiasi titolo immessi sul mercato nel territorio della Repubblica, se non con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, per prodotti tessili si intendono quelli composti esclusivamente da fibre tessili di qualsiasi natura, quali sono definite e denominate nella tabella — allegato *A* — della presente legge, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, indipendentemente dalla tecnica di produzione.

Sono altresì soggetti alle disposizioni della presente legge i prodotti tessili incorporati in oggetti di cui costituiscano parte integrante e per i quali l'elemento tessile incorporato abbia funzione determinante per l'uso dell'oggetto stesso.

M I N N O C C I , *relatore*. Signor Presidente, desidero far presente che nell'articolo 2 è citato un allegato *A* che non è stato distribuito ai colleghi, ma che comunque deve fare parte integrante del provvedimento in discussione. Questo allegato introduce quasi testualmente un allegato della direttiva comunitaria della quale ho già parlato. Colgo inoltre l'occasione per dire che nel disegno di legge devono essere inseriti anche altri tre allegati dei quali non si fa menzione nel testo, ma che sono necessari perchè riguardano i tassi da impiegare per il calcolo del peso delle fibre contenute in un prodotto tessile, i prodotti che non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura o di stampigliatura e i prodotti che possono formare oggetto di etichettatura o di stampigliatura globali.

M O R A N I N O . Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole relatore. Quando al primo capoverso dell'articolo 2 si parla di « manufatti, semiconfezionati o confezionati, indipendentemente dalla tecnica di produzione », ci si riferisce alla confezione e non soltanto al tessuto?

D O S I . Certamente.

M O R A R I N O . Se confezione significa abito confezionato, non ho nulla da osservare.

M I N N O C C I , *relatore*. È questo il significato.

Riallacciandomi a quanto dicevo poc'anzi in ordine ai quatro allegati che vanno inseriti nel provvedimento, propongo di modificare il primo comma dell'articolo 2 nel senso

di sostituire la parola: « tabella » con l'altra « tabelle ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Minnocci tendente a sostituire la parola « tabella » con l'altra « tabelle ».

(*È approvato*).

Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per fibra tessile si intende un elemento di materia caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensioni trasversali, atto ad applicazioni tessili.

C O L L E O N I . Vorrei porre una domanda ai colleghi più competenti di me in questa materia. Nell'articolo 3 si parla di « flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensioni trasversali ». Ora io chiedo se non era meglio fare un riferimento al titolo.

D O S I . Il titolo varia a seconda delle fibre. La sola osservazione che potrei fare è che si tratta di una definizione non necessaria. Quando si instaura una disciplina relativa all'automobile, ad esempio, non si dice che cosa è l'automobile. Analogamente quando si provvede a disciplinare le fibre non c'è ragione di dire cosa sono le fibre tessili. D'altra parte, poichè la definizione mi pare esatta, non ho nulla da obiettare; mi limito unicamente a denunciare la sua superfluità.

M I N N O C C I , *relatore*. Ho ripreso questa definizione dal disegno di legge del collega Salari. L'unica differenza è che io ho parlato di dimensioni trasversali e non di diametro. E questo l'ho fatto perchè vi sono alcune fibre tessili che non sono tonde ma piatte; alcuni fili, infatti, sembra che si chiamino lamette proprio per tale caratteristica.

D O S I . Le lamette sono già un filato; esse rappresentano un lavorato.

M I N N O C C I , *relatore*. Questo lo ignoravo.

D O S I . Ad ogni modo, ripeto, la definizione mi sembra esatta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

È vietato l'uso di una denominazione riportata dalla tabella allegato *A*, per designare una fibra diversa da quella alla quale la denominazione stessa si riferisce.

È altresì vietato l'uso di detta denominazione sia in forma di radicale, sia di aggettivo e simili per nomi di fantasia suscettibili di indurre in errore sulla esatta natura della fibra.

Le soluzioni pertanto sono due: o si distinguono le tabelle numerandole, ed allora si dovrebbe dire: « denominazione riportata dalla tabella 1 (o tabella 2 o tabella 3, a seconda dei casi) dell'allegato A » — il che forse sarebbe più preciso — o si lascia il riferimento esclusivo all'allegato A senza ulteriori specificazioni, mettendo però al plurale la parola « tabella ». Mi sembra peraltro che la maggioranza della Commissione sia orientata verso questa seconda soluzione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto pertanto ai voti l'emendamento tendente a sostituire in analogia alla modifica già apportata all'articolo 1 nel primo comma le parole « della tabella allegato A » con le altre « dalle tabelle — allegato A — ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'aritcolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'uso della qualificazione « puro », « interamente », « 100 per cento » o altra equipollente, dalla quale sia fatta precedere o seguire la denominazione di una determinata fibra, non è ammessa se non per designare prodotti interamente composti dalla fibra stessa.

Sul peso del prodotto è tuttavia ammessa una tolleranza del 2 per cento, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica. Tale tolleranza è elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo cardato.

È inoltre ammessa una tolleranza supplementare del 7 per cento per fili di effetto visibili ed isolabili destinati a funzione decorativa.

L'uso della qualificazione « lana vergine » o « lana di tosa » per designare un prodotto di lana è ammesso a condizione che il prodotto sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura ovvero di feltrature diverse da quelle necessarie per la fabbricazione del prodotto, e che infine non sia mai stata oggetto di trattamenti o utilizzazioni tali che la natura della fibra ne sia risultata deteriorata rispetto alle sue caratteristiche naturali.

In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la tolleranza giustificata da ragioni tecniche è stabilita nello 0,3 per cento per i prodotti qualificati come composti di lana vergine o di tosa, ancorchè siano stati ottenuti col ciclo cardato.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* A questo articolo il Governo propone un emendamento tendente ad aggiungere alla fine del quarto comma, dopo le parole « alle sue caratteristiche naturali. », le altre « L'uso della qualificazione " lana vergine " o " lana tosa " è ammesso per designare la lana contenuta in una mischia di fibre, quando questa mischia sia composta di due sole fibre e la percentuale lana non sia inferiore al 40 per cento ».

M I N N O C C I , *relatore.* Debbo rilevare che questo eemndamento potrebbe contrastare, fra non molto tempo, con quella direttiva comunitaria alla quale ho già fatto riferimento e che è ormai in fase di avanzata elaborazione e che certamente, per quanto riguarda i prodotti qualificati « lana vergine » o « lana di tosa », non prevederà una percentuale simile a quella proposta in tale emendamento o che in qualche modo vi si avvicini. L'unico motivo infatti per il quale tale direttiva non è stata ancora approvata consiste in un certo contrasto esistente proprio a questo proposito. Se noi adottassimo pertanto una terminologia di questo genere, che concerne peraltro non una questione di forma ma di sostanza, rischieremmo di qui a non molto tempo di dover modificare il provvedimento perchè in contrasto con la direttiva comunitaria.

D'altra parte, chi vende « lana vergine » o « lana di tosa » deve mettersi in testa che deve vendere lana e non qualcosa che le somiglia soltanto: non si può derogare da questo! È necessario infatti tenere presente che il disegno di legge in esame ha la sua origine e la sua validità proprio nella difesa del consumatore: difesa del consumatore che, almeno per quanto riguarda i prodotti di lana, non verrebbe certamente attuata se si accettasse l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo: per tale motivo mi dichiaro contrario alla sua approvazione.

M O R A N I N O . L'emendamento testè proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato stravolge, per così dire, il significato del disegno di legge in esame. Finora infatti si è ammesso comunemente che la qualificazione di « lana pura » o di « lana vergine » viene data a quel prodotto che contenga almeno il 70 per cento di lana. Ora, la percentuale prevista dall'emendamento in questione potrebbe determinare notevoli difficoltà al fine di poter definire « lana pura » un prodotto che contenesse solo il 40 per cento di lana. Richiamo pertanto l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che tutto questo,

evidentemente, non faciliterebbe l'esitazione dei nostri prodotti ma al contrario la ostacolerebbe in quanto, nonostante al capacità di lavorazione della nostra industria, sarebbe molto difficile far passare per lana pura quella che in realtà non lo è.

Pertanto, oltre che per le ragioni esposte dal relatore in ordine alla possibilità che tale percentuale non venga accettata dalla direttiva comunitaria, mi dichiaro contrario all'emendamento di cui trattasi.

D O S I . Indubbiamente non si tratta di un emendamento che migliori o modifichi di poco il provvedimento, ma di un emendamento che ne altera fondamentalmente la sostanza. Pertanto mi dichiaro anche io contrario alla sua approvazione.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* In seguito alle osservazioni fate dagli onorevoli commissari, ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 6.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, una delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita dalla indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguita dall'indicazione « minimo 85 per cento », oppure infine dalla completa composizione centesimale del prodotto.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve essere designato con la denominazione e con la percentuale in peso della o delle fibre dominanti, seguita dalla enumerazione delle altre fibre componenti in ordine decrescente, con o senza l'indicazione delle relative percentuali.

Nel caso dei prodotti di cui al comma precedente qualora talune fibre componenti rappresentino ciascuna meno del 10 per cento sul peso del prodotto, l'insieme di tali fibre può essere designato con la espressione « altre fibre », seguita dall'indicazione della loro percentuale globale. Qualora però si voglia espressamente menzionare la denominazione di una fibra presente per meno del 10 per cento sul peso del prodotto, il prodotto deve essere designato con la sua completa composizione centesimale.

Le espressioni « residui tessili » o « composizione non determinata » possono essere usate per tutti i prodotti, a prescindere dalle percentuali in peso dei componenti, la cui natura può essere difficilmente precisata.

Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro cotone o da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non apprettato, è consentita l'espressione « misto lino » accompagnata obbligatoriamente dall'indicazione di composizione « ordito puro cotone-trama puro lino ».

(*È approvato*).

Art. 7.

Per i prodotti tessili destinati al consumatore diretto e salvo giustificazione inerente ad un prodotto particolare la cui tecnica di fabbricazione esiga una tolleranza superiore, è ammessa nelle composizioni centesimali previste dal precedente articolo una tolleranza in fibre del 3 per cento tra le proporzioni in peso indicato e le proporzioni in peso reale rispetto al peso totale delle fibre del prodotto finito.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo propone un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo un periodo del seguente tenore: « , a meno che il risultato dell'analisi microscopica dei laboratori ufficiali non dia tolleranze superiori ».

D O S I . Desidero rilevare che l'analisi non dà una tolleranza, ma un risultato tecnico che poi il legislatore può considerare da tollerare in una determinata percentuale o da non tollerare. A mio avviso, pertanto, la dizione del periodo che si propone di aggiungere non è esatta: si è voluto dare forse a questa norma una maggiore elasticità, ma lo si è fatto con una espressione — ripeto — assolutamente inesatta.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Se siamo d'accordo sulla sostanza, la forma si può sempre modificare!

M O R A N I N O . Concordo pienamente con le osservazioni testè fatte dal senatore Dosi. Vorrei aggiungere peraltro che se si volesse effettivamente allargare questo concetto si dovrebbe dire: « dal 3 per cento fino al 5 per cento » per stabilire u nlimite alla tolleranza che, altrimenti, potrebbe andare fino al 10 per cento.

C O L L E O N I . I rilievi avanzati dai colleghi che mi hanno preceduto in ordine all'emendamento aggiuntivo proposto dal rappresentante del Governo hanno senza dubbio un certo fondamento. Sarei pertanto del parere di mantenere l'articolo 7 nel testo proposto dall'onorevole relatore, soprattutto in considerazione del fatto che, essendo già prevista in tale testo una tolleranza del 3 per cento, il filatore abile, lavorando al limite, potrebbe comodamente rientrarvi e ricavarne un sicuro guadagno: la stessa cosa peraltro si verifica nella lavorazione dei metalli. Una tolleranza maggiore peggiorerebbe quindi, inevitabilmente, la qualità dei filati.

M I N N O C C I , *relatore.* Concordo perfettamente con le osservazioni degli onorevoli colleghi: anche a me infatti pare che l'emendamento proposto non sia accettabile. Potrebbe essere eventualmente esaminata la possibilità di elevare la tolleranza dal 3 per cento al 4 o al 5 per cento: ma a questo proposito debbo nuovamente richiamare l'attenzione dei colleghi sul pericolo al quale ho già fatto prima riferimento, quello cioè di venire a trovarci, di qui a pochi mesi, nel caso di un aumento della tolleranza in contrasto con la direttiva comunitaria che, ripeto, non è stata ancora varata proprio perchè da parte dell'Italia si insiste in una tolleranza per i prodotti di lana che non è accettata dagli altri Paesi della CEE. Correremmo quindi il rischio, anche in questo caso, di dover tornare di nuovo su questo argomento. Desidero peraltro far notare che la tolleranza prevista nel testo da me proposto non è troppo restrittiva.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ritiro allora anche questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7 nel testo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 8.

Le denominazioni, i qualificativi e le quantità in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge debbono essere indicati chiaramente e senza abbreviazioni in tutti i documenti afferenti ai passaggi di proprietà di prodotti tessili nel ciclo della loro fabbricazione ed in quello della loro commercializzazione. L'eventuale uso di espressioni in codice meccanografico è ammesso purchè il significato delle abbreviazioni di codice risulti su tutti i documenti nei quali le abbreviazioni stesse sono usate.

Quando il prodotto tessile sia offerto o venduto al consumatore, le denominazioni, i qualificativi e le quantità in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge debbono essere indicati nei cataloghi o altri consimili mezzi in caso di offerta e, in caso di vendita, su apposita etichetta applicata al prodotto o all'involucro che lo contiene.

In caso di vendita di un prodotto tessile composto da due o più tessuti non aventi la medesima qualità in fibre, esso deve essere munito di tante etichette quanti sono i tipi di tessuto dai quali è composto, con esclusione peraltro di quei tessuti che rap-

presentino meno del 30 per cento del peso totale del prodotto, oppure abbiano esclusive finalità di effetto ed ornamento o siano presenti in misura trascurabile unicamente per esigenze tecniche e della confezione.

Le fodere principali devono essere comunque munite di etichetta qualunque sia il loro peso percentuale sul peso totale del prodotto.

M O R A N I N O . Desidererei avere una precisazione dal relatore. Sinora l'etichetta ha sempre seguito la pezza di stoffa; secondo il terzo comma dell'articolo, l'etichetta da ora in avanti seguirà la confezione. È esatto?

M I N N O C C I , *relatore*. Certo, l'etichetta deve seguire la confezione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 8, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 9.

L'etichetta prevista dalla presente legge deve riportare l'indicazione « etichetta a norma della legge (numero e data) » e quella della ragione sociale del fabbricante o dell'importatore o del dettagliante.

I nomi delle fibre debbono essere indicati in ordine decrescente di percentuale

Le indicazioni contenute nelle etichette possono essere stampate, stampigliate o tessute, con caratteri uniformi e chiaramente leggibili.

Sui tessuti venduti in pezza l'etichetta deve essere ripetuta a intervalli non superiori a due metri lineari.

Non potrà essere dato diverso rilievo all'eventuale indicazione del marchio depositato dalla ditta fabbricante o distributrice, quando tale marchio possa indurre in errore circa la composizione del prodotto quale risulta dalle indicazioni contenute nell'etichetta.

L'uso di qualificativi od indicazioni diversi da quelli previsti dalla presente legge deve essere conforme agli usi leali di commercio. Tali qualificativi od indicazioni, fatta eccezione per i marchi regolarmente depositati, debbono comunque risultare da etichetta diversa e separata da quella prevista nella presente legge.

M O R A N I N O . Potrebbe accadere che un taglio di stoffa non superi i due metri lineari e che, in conseguenza, essendo compreso tra una etichetta e quella successiva, ne risulti privo.

D O S I . Ma potrebbe accadere anche nel caso che adottassimo una misura inferiore ai due metri.

P R E S I D E N T E . È chiaro che le parole « numero e data », alla terza linea, si intendono riferite a questo disegno di legge e che, quindi, saranno sostituite dal numero e dalla data corrispondenti quando il provvedimento entrerà in vigore.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 10.

Le percentuali in fibre previste agli articoli 5 e 6 sono calcolate applicando alla massa anidra di ogni fibra componente il relativo tasso di ripresa convenzionale di cui alla tabella — allegato B — della presente legge.

Per la determinazione della percentuale degli elementi in fibre, devono essere preliminarmente eliminati i seguenti elementi:

a) i supporti, i rinforzi, le tele e fili di legamento, i fili di unione, le cimose, le etichette, le stampigliature, le bordure, i tessuti per interni, i bottoni, le guarnizioni che non fanno parte del prodotto, i rivestimenti, gli accessori e ornamenti, elastici, nastri e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, le fodere;

b) gli orditi e le trame di legamento per coperte, gli orditi e le trame di legamento e di riempimento per i rivestimenti del

suolo, per i tessuti da tappezzeria e per i tappeti confezionati a mano;

c) i materiali utilizzati come supporti di velluto, di felpa e di rivestimenti del suolo a più strati, a meno che detti materiali di supporto non abbiano la stessa composizione in fibre tessili del pelo;

d) le materie grasse, le salde, le cariche e gli appretti, e i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonchè gli altri prodotti per il trattamento dei tessili.

Il relatore ha presentato un emendamento di carattere formale, tendente a sostituire, al primo comma, alle parole « alla tabella — allegato B — » le altre: « alle tabelle — allegato A ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Art. 11.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti tessili destinati ad essere esportati, nonchè ai prodotti tessili che, nel territorio della Repubblica, siano introdotti sotto controllo doganale per fini di transito diretto o indiretto oppure siano temporaneamente importati per quivi essere sottoposti a lavorazioni di qualsiasi genere ed essere poi riesportati.

(*È approvato*).

Art. 12.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti per i quali la composizione in fibre non sia determinante ai fini dell'acquisto o non abbia rilevanza in rapporto all'uso cui essi sono destinati, nonchè, ricorrendo le medesime condizioni soggettive ed oggettive in relazione all'acquisto ed all'uso finale, agli elementi tessili di prodotti compositi.

Non rientrano inoltre nella sfera di applicazione della presente legge i seguenti prodotti:

strofinacci per pavimenti e pulizia, presine, copricaffettiere e teiere, mezze maniche protettrici e fasce da braccio, stringhe e lacci per scarpe, tele da ricalco per pittori e tele dipinte, ghette, cinture e cinturini, bretelle e giarrettiere;

rinforzi, supporti, bordure, guarnizioni, bottoni di tessuto, ovatte, cappelli di feltro, nastri e passamanerie e altri accessori della confezione e dell'arredamento;

paralumi, cornici, giocattoli, fiori artificiali, puntaspilli;

i prodotti costituiti da materia tessile, per uso tecnico, quali cinghie, cintini e nastri trasportatori, guantoni per uso industriale, spaghi, cordami e materiali da imballaggio in pezza o confezionati, feltri e filtri per uso industriale;

i prodotti confezionati usati, purchè esplicitamente dichiarati per tali.

(*È approvato*).

Art. 13.

Le indicazioni figuranti nell'etichetta applicata al prodotto tessile debbono essere comprovabili dalle relative documentazioni tecniche e amministrative, quali: prospetti di fabbricazione, registri e note di fabbrica e magazzino, copie commissione e conferme d'ordine, corrispondenza e fatture.

Tali documentazioni debbono essere conservate per due anni a decorrere dalla data dei documenti con i quali si determina l'immissione del prodotto al diretto consumo.

(*È approvato*).

Art 14.

Un'apposita commissione interministeriale, nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e da quell il delle finanze e del commercio con

l'estero e da un funzionario direttivo del Laboratorio chimico centrale delle dogane, esaminerà le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali, delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle esistenti, nonchè per la modificazione di percentuali previste nella tabella allegato B. Il parere della Commissione è vincolante ed inappellabile.

Ove tale parere sia favorevole, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà di conseguenza con proprio decreto.

D O S I . Ritengo che questo articolo debba essere differentemente formulato, in relazione alla nomina e alla composizione della citata commissione.

Non mi sembra che nella commissione sia giustificata la presenza del secondo funzionario del Ministero delle finanze, presenza che poi determina anche quella dell'altro funzionario del Ministero dell'industria. Ha una sua precisa ragion d'essere soltanto la presenza del funzionario del Laboratorio chimico centrale delle dogane. Pregherei quindi il Presidente che nella nuova formulazione del primo comma dell'articolo si tenga conto anche di questo mio rilievo.

A L E S S A N D R I N I . Andrebbe anche specificato chi presiede la commissione, che, a mio parere, dovrebbe essere il funzionario del Ministero dell'industria.

P R E S I D E N T E . Raccogliendo anche i suggerimenti ora espressi, propongo il seguente emendamento, sostitutivo del primo comma dell'articolo 14.

« Una commissione, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta da un rappresentante di detto Ministero, che la presiede, da un rappresentante del Ministero delle finanze, scelto tra i funzionari direttivi del Laboratorio chimico centrale delle dogane, e da un rappreesntante del Ministero del commercio con l'estero esaminerà le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle — allegato A — della presente legge, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali, delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle esistenti, nonchè per la modificazione di percentuali previste nelle tabelle — allegato A. Il parere della commissione è vincolante e inappellabile ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 14.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 14, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art 15.

La legge 18 giugno 1931, n. 923, e il regio decreto 1° maggio 1932, n 544, sono abrogati.

(*È approvato*).

Art. 16

Il venditore è tenuto a rilasciare, su richiesta dell'acquirente, garanzia scritta dell'autenticità e della veridicità delle indicazioni riportate sull'etichetta.

(*È approvato*).

Art. 17.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 17.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita at-

traverso organismi da esso vigilati e attraverso l'Ente nazionale serico.

D O S I . L'Ente nazionale serico, che tra l'altro si occupa esclusivamente di seta, è destinato ad essere messo in liquidazione, secondo quanto ha proposto anche la Corte dei conti. In questo nuovo compito, che va al di là di quelli d'istituto, che si vorrebbe assegnare all'Ente non si può quindi che vedere il tentativo di salvare certi interessi.

Inoltre le eventuali ammende non potrebbero evidentemente essere applicate dal Ministero dell'industria.

Per questi due motivi che ho specificato, mi dichiaro quindi contrario all'emendamento presentato dal Governo.

M O R A N I N O . Concordo completamente con quanto sostenuto dal senatore Dosi e mi dichiaro favorevole al mantenimento del testo dell'articolo 17.

P R E S I D E N T E . Faccio osservare che nel disegno di legge che approvammo giorni or sono sugli impianti da gas, demandammo la relativa vigilanza appunto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che l'avrebbe esercitata anche per mezzo di suoi funzionari che, in quest'attività di vigilanza, avrebbero acquisito la qualifica di pubblici ufficiali. Mi chiedo ora se la vigilanza sull'osservanza delle norme di cui al presente disegno di legge possa essere esercitata da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria oppure da elementi tecnicamente specializzati. In quest'ultimo caso mi chiedo se si debba specificare attraverso chi viene esercitata questa vigilanza, alle dipendenze di chi e se si debba atribuirgli la qualifica di pubblico ufficiale.

D O S I . Questo disegno di legge stabilisce, per l'inosservanza delle disposizioni in esso contenute, delle ammende: questa materia non può che riguardare la polizia giudiziaria. Inoltre è stabilito che gli esemplari debbano essere analizzati presso una stazione sperimentale per tessili; in caso di appello, gli esemplari saranno sottoposti ad esame presso l'Istituto chimico centrale delle dogane. Mi pare pertanto che il cittadino sia pienamente garantito e che non si riscontri alcuna necessità di modificare la norma. Insisto pertanto per il mantenimento del testo dell'articolo 17.

A L E S S A N D R I N I . Ritengo che la formulazione che abbiamo approvato nel disegno di legge sugli impianti per la tutela contro le fughe da gas possa essere benissimo ripetuta nel caso oggi in esame, senza che per questo sia leso alcuno dei concetti che il senatore Dosi ha esposto, ossia la vigilanza dell'osservanza è affidata al Ministero dell'industria, che si serve dei propri funzionari con la qualifica di ufficiali giudiziari e degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

D O S I . Ma il cittadino a chi ricorre? Ricorre al Ministero? Questo è il problema.

C A T E L L A N I . Mi pare che occorra ricordare, a questo punto, che nel disegno di legge relativo agli impianti contro le fughe da gas la vigilanza e l'eventuale sanzione hanno costituito un problema di secondo piano. A noi interessava fissare uno *standard* tecnico per gli impianti, disposti anche a rinunciare all'applicazione pratica del controllo. Anzi si è sottolineata la difficoltà che il Ministero avrebbe incontrato nell'esperire i controlli. In questo caso, invece, ritengo che la vigilanza debba essere esperita. Ed allora è giusto che resti ai normali organi di polizia giudiziaria. Sono del parere, pertanto, di approvare l'articolo così come è stato redatto.

C O L L E O N I . Confesso la mia inesperienza, per cui vorrei domandare cosa fa il consumatore il quale si accorga, ad esempio, che il latte che gli è stato fornito è acido oppure contiene qualcosa che non deve contenere.

D O S I . Non si rivolge certo al Ministero dell'agricoltura!

C O L L E O N I . Certamente no; andrà al comune e dirà: guardate cosa manda in giro la centrale del latte, adesso che lo confe-

zionano in modo che non possa essere più toccato dal rivenditore. Oppure si rivolgerà ai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni. Ora che la sofisticazione riguardi l'alimentazione o riguardi il vestito è la stessa cosa. Quindi mi pare che anche in questo caso si tratti di una tutela generale del consumatore che avviene attraverso gli organi attualmente esistenti.

M I N N O C C I , *relatore*. Signor Presidente, alle cose che sono state dette in maniera egregia dai colleghi che mi hanno preceduto vorrei aggiungere che il riferimento alla legge sulla prevenzione delle fughe da gas non mi sembra pertinente perchè quella legge, come si evince sin dal titolo, intende prevenire. Nel caso specifico, invece, si intende reprimere, per cui le due cose sono ben diverse. Inoltre per quanto riguarda quella legge noi abbiamo formulato un meccanismo estremamente semplice, affidando poi il tutto, proprio per il carattere di prevenzione della legge, ad un controllo del Ministero — esercitato in certo modo che ci sembra sufficiente a prevenire, almeno in misura adeguata, gli eventuali incidenti provocati da fughe da gas. Oggi, invece, stiamo varando una legge molto bene articolata, che prevede anche sanzioni penali assai consistenti. Stando così le cose, come possiamo affidare la esecuzione della legge soltanto ad un controllo del Ministero? Si avrebbe un nonsenso anche giuridico, a mio modesto avviso, qualora un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria in presenza di un reato non potesse intervenire. Noi avremmo stabilito dei reati, che però poi verrebbero sottratti all'intervento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. Il che mi sembra assolumente inaccettabile. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, non appena sono in presenza di un reato, hanno il dovere specifico di intervenire immediatamente. D'altra parte non sono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria a comminare le sanzioni; essi hanno soltanto il compito di vigilare e di accertare; dopo di che entra in azione il Ministero, entrano in funzione gli organi tecnici da noi previsti nel provvedimento per constatare se veramente l'infrazione alla legge è stata compiuta o meno. Il produttore, quindi, è adeguatamente cautelato nella fase successiva alla vigilanza, quando cioè si deve passare dalla vigilanza all'azione repressiva. Noi abbiamo formulato diverse norme che lo cautelano al massimo in quella sede, per cui insisto perchè l'articolo 17 venga approvato nel testo da me proposto.

A L E S S A N D R I N I . Desidero far osservare che il testo suggerito dall'onorevole Sottosegretario non modifica nulla. Quando si dice che « lo esercita tramite » cosa vuol dire? Vuol dire che ci si può rivolgere benissimo agli agenti di polizia giudiziaria ma che, nello stesso tempo, il Ministero dell'industria viene informato e sanzionerà anche a posteriori. Non ho alcuna difficoltà, comunque, a che l'articolo 17 venga approvato nella formulazione proposta dal relatore.

P R E S I D E N T E . Il rappresentante del Governo insiste sul suo emendamento.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. No, lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti allora l'articolo 17 nel testo formulato dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 18.

Gli ufficiali e gli agenti di cui al precedente articolo 17 possono prelevare, ed il detentore è tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare la loro conformità alle disposizioni contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita.

Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice originale.

Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un involucro di carta o di tela o di plastica, in modo da impedire la manomissione ed assicurarne l'integrità: l'interessato ha facoltà di apporre il proprio

timbro e la propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro.

Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione, devono essere indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti di firmare se ne fa menzione nel verbale.

(*È approvato*).

Art. 19.

Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente articolo 16 possono richiedere agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplice originale.

(*È approvato*).

Art. 20.

Un originale del processo verbale è consegnato al detentore ed un altro è inviato, insieme all'esemplare che ne è l'oggetto, al direttore del laboratorio di analisi di cui al successivo articolo 21.

Nel caso previsto dal precedente articolo 19 un originale del verbale è inviato anche al venditore.

(*È approvato*).

Art. 21.

Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti articoli 18 e 19, saranno inviati al direttore di una stazione sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze.

Questi, accertata l'integrità dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederà alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esito al detentore e all'autorità che eseguì il prelievo; questa è tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo abbia richiesto.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo, al fine di assicurare una metodologia uniforme nello svolgimento delle analisi, propone di sopprimere nel primo comma di questo articolo le parole « o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze », in modo che le analisi di cui trattasi siano eseguite soltanto dalle stazioni sperimentali per tessili dipendenti dal Ministero dell'industria, i cui tecnici partecipano ai lavori della Comunità econmica europea e sono quindi in grado di assicurare una uniformità di indirizzo anche da questo punto di vista.

M O R A N I N O . Debbo rilevare che le analisi di un prodotto, sia che siano eseguite dall'uno sia che siano eseguite dall'altro laboratorio, non possono essere diverse: non vedo pertanto la necessità di un'unica direttiva in questo settore. Ritengo al contrario che l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo complicherebbe alquanto le cose poichè limiterebbe i centri che possono svolgere tali analisi ritardandone ulteriormente l'esecuzione.

A L E S S A N D R I N I . Desidero anche io ribadire l'opportunità di non limitare la possibilità di svolgere le analisi sugli esemplari prelevati alle sole stazioni sperimentali dipendenti dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, cosa che ridurrebbe enormemente il numero dei centri atti a svolgere le operazioni di analisi. Non vorrei, costringendo la cerchia dei laboratori di analisi, causare dei ritardi troppo forti. I risultati si avrebbero certamen-

te dopo un più lungo periodo di tempo. Ritengo quindi che sia opportuno mantenere l'articolo così come è, anche in considerazione di quanto è stato già rilevato dal senatore Moranino e cioè che se le analisi fatte sono serie non possono essere molto diversa fra di loro, sia che siano state eseguite da una stazione sperimentale del Ministero dell'industria, sia che siano state eseguite da un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze.

B E R L A N D A . Anche sulla base delle mie esperienze precedenti nel settore del commercio estero, debbo rilevare che indubbiamente la vita dell'operatore economico, in seguito a tutte queste forme di centralizzazione, diventa sempre più difficile. È evidente infatti che l'emendamento proposto dal sottosegretario Biagioni non va incontro a chi ha bisogno di vedere, in caso di vertenza, rapidamente definita la vertenza stessa per poter procedere con una certa rapidità nel commercio.

La ragione di quest'emendamento, peraltro, è comprensibile: ogni ente pubblico cerca infatti di trovare la giusta consistenza, anche al di là dell'adempimento dei propri doveri, per giustificare una sua presenza, una sua azione, una sua propria funzione. Tutte le forme, invece, che possano rendere più facile, per così dire, la vita ai cittalini, pur offrendo tutte le garanzie necessarie, mi trovano assolutamente consenziente: mi dichiaro pertanto anche io contrario ad una limitazione dei centri nei quali si svolge l'azione di controllo in questo campo.

N O E ' . Io non conosco il settore delle analisi nel campo tessile, debbo dire però che, avendo avuto modo recentemente di occuparmi della questione dell'inquinamento delle acque, da parte di persone competenti mi è stato fatto rilevare che esiste una notevole disparità, almeno in quel campo, tra i risultati delle varie analisi in funzione appunto della metodologia usata. Non sono in grado pertanto di dare un giudizio globale sull'emendamento proposto nè sulle osservazioni che al riguardo sono state fatte dai colleghi che mi hanno preceduto: ritengo però che l'accenno fatto dall'onorevole sottosegretario di Stato in ordine all'esigenza di una metodologia uniforme non sia da sottovalutare. Ad ogni modo bisogna innanzi tutto vedere, a mio avviso, se le stazioni sperimentali dipendenti dal Ministero dell'industria sono sufficienti numericamente a svolgere questo lavoro, senza peraltro trascurare nel contempo l'importanza dell'incidenza in questo campo delle diverse metodologie.

D O S I . A conforto dei rilievi sollevati dai senatori Alessandrini e Berlanda, dirò che le stazioni sperimentali esistenti in Italio sono soltanto due: quella per la seta e quella per la cellulosa e le fibre tessili. Mi sembra quindi che prevedere degli altri laboratori in grado di svolgere le analisi di cui trattasi sarebbe quanto mai opportuno.

M O R A N I N O . Ce ne è una per la lana a Biella.

D O S I . In quel caso si tratta di una iniziativa presa dagli imprenditori e non di una stazione sperimentale dipendente dal Ministero dell'industria.

C O L L E O N I . Come ho già detto, non ho competenza in questo settore. Ritengo però che non si tratti in questo caso di una analisi chimica, ma di una analisi fisico-chimica: si prende cioè la fibra, la si storce, se si tratta di un ritorto, e si analizzano tutti i vari componenti al microscopio. Le fibrille vengono analizzate per comparazione con altre fibrille, senza peraltro sottoporle singolarmente ad un processo chimico per studiare la loro composizione: per sapere se sono di origine animale o vegetale (e quindi per sapere se si tratta o meno di lana) sarà sufficiente infatti bruciarne una piccola parte per capirlo dall'odore.

Ritengo quindi che una analisi di questo genere non comporti necessariamente l'impiego di specialisti da laboratorio chimico, ma da laboratorio fisico-chimico e che non sia di conseguenza sentita in questo settore l'esigenza di laboratori centralizzati che seguano una metodologia uniforme. È eviden-

te infatti, senatore Noè, che per quanto si riferisce alle acque, si possono avere risultati diversi a seconda della metodologia usata nell'analisi chimica: bisogna però tenere presente — ripeto — che in questo caso la chimica c'entra molto poco trattandosi di un esame soprattutto fisico-chimico.

L'articolo 21 è stato così formulato non con l'intento di allargare ad altri dicasteri competenze che era meglio lasciare solo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ma con lo scopo di ottenere il miglior risultato pratico possibile. E se vi fossero altri Ministeri che avessero laboratori chimici attrezzati per effettuare queste analisi, sarebbe stata utile senz'altro includere anche questi, proprio perchè gli accertamenti potessero essere fatti nel minor tempo possibile.

L'unico scopo al quale si è teso nel redigere l'articolo è stato quello di ottenere il miglior risultato pratico possibile. Pertanto non mi dichiaro pregiudizialmente contrario all'emendamento proposto dal Governo, purchè però l'onorevole sottosegretario fornisca alla Commissione l'assoluta garanzia che, limitando le analisi alle sole stazioni sperimentali, queste avverranno ugualmente con estrema rapidità, in maniera da non creare ritardi, che causerebbero grave danno in un settore quale quello di cui ci occupiamo, industriale e commerciale.

In merito alla manifestata preoccupazione circa la possibilità di eventuali discrepanze tra i risultati delle analisi compiute presso le stazioni sperimentali e quelle effettuate presso i laboratori chimici periferici del Ministero delle finanze, mi sembra che essa non abbia ragion d'essere, perchè il successivo articolo 23 stabilisce il metodo che deve essere seguito nell'effettuare le analisi; il metodo di analisi chimica e quantitativa UNI; è quindi impensabile che, usando lo stesso metodo di analisi, si pervenga a risultati diversi.

Pertanto sarei dell'avviso di mantenere il testo attuale dell'articolo 21, a meno che, come ho detto, l'onorevole rapresentante del Governo non ci fornisca l'assoluta garanzia che, demandando il compito di effettuare tutte le analisi alle stazioni sperimentali per tessili, non sorgeranno inconvenienti di sorta.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il comercio e l'artigianato.* Posso assicurare che le stazioni sperimentali funzionano bene, ma non posso fornire una garanzia assoluta come quella che è stata richiesta dal relatore.

Comunque, in considerazione delle tesi esposte dagli onorevoli intervenuti nel dibattito, dichiaro di ritirare l'emendamento presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E . L'emendamento presentato dal Governo all'articolo 21 deve pertanto intendersi ritirato.

Propongo, al secondo comma, un emendamento di carattere formale, tendente a sostituire alle parole « l'autorità che eseguì il prelievo; questo è tenuta » le altre: « l'autorità che ha eseguito il prelievo, la quale è tenuta ».

Metto ai voti quest'emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 21, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 22.

Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità che ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi.

Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000 per ogni esemplare.

L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, che deve eseguire le analisi

di revisione entro il termine massimo di due mesi.

Alle analisi di revisione si applicano gli articoli 390, 304-*bis*, 304-*ter* e 304-*quater* del codice di procedura penale.

Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del richiedente.

Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito e di tutti gli oneri relativi alla analisi e alla sua revisione. Queste spese saranno a carico della parte soccombente.

MORANINO. Secondo quanto è disposto nell'ultima comma dell'articolo, le spese saranno a carico del soccombente. Questo comporterà, però, che l'acquirente singolo non affronterà mai una pratica di questo genere, non presenterà mai una richiesta di analisi, perchè è evidente che non vorrà correre il rischio di pagare il deposito e le spese. Considerando come è redatta la norma, è chiaro che soltanto coloro che acquistano grandi partite di tessuti saranno in grado di correre questo rischio, anche perchè, oltretutto, le aziende serie hanno i loro gabinetti di analisi.

Propongo pertanto la soppressione dell'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Come ha ora comunicato, il senatore Moranino ha presentato un emendamento soppressivo dell'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 22.

TRABUCCHI. A mio avviso quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 22 invade, seppure obliquamente, la competenza dell'autorità giudiziaria. Fino a che stabiliamo che le spese sono a carico del richiedente, va tutto bene in quanto risponde ad un principio che va al di là di qualunque autorità; ma allorchè si vuol far ricadere sul soccombente l'onere dell'analisi e della sua revisione, nutro i miei dubbi.

Desidererei che sull'argomento il Presidente facesse conoscere il suo parere.

PRESIDENTE. Nel caso in cui la revisione sia risultata favorevole al richiedente e siano poste a suo carico le spese sostenute dal soccombente, è indubbio che la loro entità può essere precisata e l'ordine di pagare può promanare soltanto dall'Autorità giudiziaria.

Quali sono gli oneri relativi all'analisi ed alla revisione? Ha diritto il richiedente di farsi assistere da tecnici od altre persone? Tutto ciò comporta un'evasione dal campo specifico che stiamo esaminando. Nella fattispecie dovremmo semplicemente affermare che nella legge si pongono le spese a carico della parte soccombente ma che la liquidazione delle stesse non può essere fatta d'ufficio.

TRABUCCHI. Ritengo che le ultime tre righe del comma possono essere tolte.

PRESIDENTE. Il senatore Trabucchi, se ho ben capito, propone di sopprimere, all'ultimo comma dell'articolo 22, le seguenti parole: « e di tutti gli oneri relativi all'analisi e alla sua revisione. Queste spese saranno a carico della parte soccombente ». Ovvero, detto comma risulterebbe così formulato: « Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, esso ha diritto al rimborso del deposito ».

MINNOCCI, *relatore*. Qualora accettassimo la proposta del senatore Trabucchi, ci dovremmo porre l'interrogativo di chi paga le spese.

Tale interrogativo viene da me posto anche per un altro motivo. Nel testo unificato oggi al nostro esame, ho inserito un articolo 26 (già contenuto nel testo Salari) che recita:

« All'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante l'istituzione di un apposito capitolo sul bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Inoltre ho tenuto nel dovuto conto il parere favorevole espresso dalla Commissione finanze e tesoro sul testo Salari, la quale ha ritenuto che il provvedimento non comporti

una maggiore spesa, ma soltanto un incremento dell'attività degli organi dello Stato.

Qualora, perciò, noi volessimo attenerci al suggerimento della Commissione finanze e tesoro, potremo anche sopprimere l'articolo 26, proprio perchè il disegno di legge, così com'è congegnato, non prevede maggiore spesa, se non quella derivante da un incremento di attività di organi statali.

MORANINO. In questo caso noi porremmo doppiamente in difficoltà colui che dovesse chiedere l'accertamento della composizione del tessuto, rispetto a ciò che è scritto sull'etichetta: in quanto si troverebbe a dover pagare, oltre alle ventimila lire del deposito, altre ventimila lire della parte non soccombente.

ALESSANDRINI. A mio avviso un cittadino che ricorra anche in secondo appello, esercita una funzione pubblica; il controllo, cioè rappresenta una difesa per la collettività. Per tali ragioni dobbiamo mettere ogni cittadino in condizioni di esercitare questo controllo senza pericolo di sanzione nell'ipotesi che i risultati non siano favorevoli. In caso contrario la norma non avrebbe significato.

Applicando le penalità, scoraggeremmo il promotore dell'azione a portare sino in fondo il controllo sulla correttezza dei produttori e dei commercianti in genere. Lasciama perciò al magistrato la facoltà di constatare se esista o no malafede da parte di colui che chiede il controllo, evitando che la sanzione sia automatica qualora l'esito sia sfavorevole al richiedente.

MINNOCCI, *relatore*. Faccio rilevare che nel caso specifico oltre ad una maggiore attività di organi dello Stato esistono anche delle spese per l'acquisto dei materiali occorrenti per le analisi chimiche da eseguire.

Chi le paga tali spese? Lo Stato?

TRABUCCHI. Supponiamo che un privato presenti reclamo e che la decisione di primo grado gli sia favorevole. La controparte ricorre in appello e la giurisdizione di appello le dà ragione. A questo punto il privato è costretto a pagare le spese di primo grado e di appello.

Se invece stabilissimo che le due parti devono versare ciascuna una determinata quota, al termine della controversia il rimborso verrebbe fatto con ciò che hanno versato.

BIAGIONI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il comercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte da tutti i colleghi intervenuti mi portano a ritenere che la formula da adottare dovrebbe essere quella testè suggerita dal senatore Alessandrini: stabilire semplicemente, cioè, che quando la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito. Per il resto, debbo dire che l'ipotesi della malafede rientra nelle norme generali del Codice civile: se taluno ha in malafede compiuto una certa azione è tenuto al risarcimento dei danni, nei quali saranno comprese non soltanto le spese, ma anche — se vi è stato sequestro — i danni derivanti dall'inutilizzazione per un certo periodo del prodotto. Ci troviamo, dunque, in un campo privatistico che è già regolato in modo automatico dalle norme vigenti.

Per quanto riguarda le spese, non mi sembra che tale punto costituisca un problema giacchè quella delle stazioni sperimentali è una normale attività di istituto.

Poichè, dunque, nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Moranino tendente a sopprimere, all'ultimo coma, le parole: « e di tutti gli oneri relativi all'analisi e alla sua revisione. Queste spese saranno a carico della parte soccombente ».

(*È approvato*).

Prima di mettere in votazione l'intero articolo 22, faccio presente alla Commissione che in sede di coordinamento dovrà essere rivisto l'ordine di citazione degli articoli del Codice di procedura penale di cui al quarto

comma: l'articolo 390, infatti, è citato prima degli articoli 304-*bis, ter e quater.*

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti l'articolo 22 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 23.

I laboratori di analisi e quello di revisione debbono seguire i metodi di analisi chimica quantitativa UNI.

(*È approvato*).

Art. 24.

Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della presente legge, l'autorità che ha eseguito il prelievo, in caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, trasmette entro quindici giorni le denunce all'autorità giudiziaria.

(*È approvato*).

Art. 25.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito dell'etichetta contenente l'indicazione di denominazione e di composizione che la presente legge prescrive, è punito con l'ammenda di lire 2 milioni, elevabili a 5 milioni nei casi di recidiva. È fatta salva, per il contravventore, l'azione civile nei confronti del suo dante causa.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile munito di etichetta recante indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire un milione a lire due milioni.

Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 13 è punito con la multa di lire 1 milione, elevabile a lire 2 milioni nei casi di recidiva.

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo è pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori.

D O S I . L'unico dubbio su questo articolo riguarda l'ultima frase del primo comma (« È fatta salva, per il contravventore, l'azione civile nei confronti del suo dante causa ») che a me sembra quanto meno pleonastica. In ogni modo, se anche volessimo conservare il concetto, essa dovrebbe essere inserita con più proprietà alla fine dell'intero articolo in modo da riferirsi a tutti i casi contemplati nella norma.

P R E S I D E N T E . La specificazione è forse pleonastica, come afferma il senatore Dosi; tuttavia a me sembra opportuno riaffermare il principio che il contravventore in buona fede ha diritto all'azione civile nei confronti di chi gli ha fornito la merce.

T R A B U C C H I . Da parte mia, faccio osservare che l'azione civile da parte di chi e stato tratto in inganno nell'acquisto non può essere diretta che al risarcimento dei danni, ipotesi non applicabile nel caso vi sia stata buona fede...

P R E S I D E N T E . Ma qui si tratta di un reato obiettivo

T R A B U C C H I . Il discorso sarebbe diverso se noi fossimo orientati — il che sa-

rebbe nei miei desideri — a sostituire la parola: « ammenda» con « pena pecuniaria », uscendo cioè dal campo penale e introducendo nella fattispecie il conceto di depenalizzazione cui dovremo pur giungere se vorremo procedere con la logica delle cose.

In tale ipotesi la situazione cambierebbe: trasformando, infatti, l'ammenda in una entrata fiscale, ne risulterebbe giustificato anche il rimborso da parte del venditore; in caso contrario, invece, l'azione civile del contravventore nei confronti del suo dante causa non potrebbe che essere diretta al risarcimento dei danni subìti giacchè, se anche si tratta di un reato oggettivo, la responsabilità è pur sempre personale.

P R E S I D E N T E . A mio giudizio è opportuno mantenere la responsabilità penale giacchè essa è poi prevista anche in un'altra disposizione dello stesso articolo 25, quella che eleva l'ammenda in caso di recidiva. Recidiva non potrebbe esservi, invece, se introducessimo il principio della depenalizzazione.

D'altra parte, la salvaguardia riguarda sempre l'azione civile, la quale non tende al rimborso da parte del dante causa dell'ammenda che il contravventore sia stato costretto a pagare, ma al risarcimento di altri danni che siano eventualmente derivati. In tal senso, poichè la norma serve a mettere ulteriormente sull'avviso i produttori cica il rischio che corrono, pur riconoscendo la fondatezza del rilievo del senatore Dosi, sarei dell'opinone di non sopprimerla.

D O S I . In tal caso, però, mi sembra opportuno spostarla quale ultimo comma dell'articolo, in modo da comprendervi tutte le ipotesi previste e non soltanto quella che il prodotto non sia munito di etichetta.

P R E S I D E N T E . Sono d'accordo, anche perchè in tal modo la disposizione diverrebbe una norma generale valida in tutti i casi in cui ne ricorra l'applicabilità.

T R A B U C C H I . In questo caso non ci dimentichiamo che non è un presupposto dell'azione civile che sia un contravventore. È sempre fatta salva l'azione civile nei confronti del venditore.

P R E S I D E N T E . In caso che vi sia accertamento di reato.

T R A B U C C H I . In caso che vi sia accertamento di violazione delle norme. Se diciamo: « è fatta salva per i contravventori », sembra che fra i danni vi sia anche la multa che paga. Distinguiamo invece le due cose.

P R E S I D E N T E . Non è così, perchè si parla di azione civile.

T R A B U C C H I . Bisognerebbe dire che tutto il procedimento penale, con le sue conseguenze, non pregiudica i rapporti civili. Questo è il discorso.

P R E S I D E N T E . Personalmente ritengo che per l'azione civile debba essere espressamente specificato che ha valore per il contravventore; diversamente potremmo anche ammettere che un terzo possa svolgere un'azione civile, laddove si sia verificata l'ipotesi della violazione della norma penale. Un terzo, invece, non può chiedere niente. È solo colui che ha subìto un procedimento penale in conseguenza della violazione della legge che, a sua volta, ha titolo verso il dante causa. Quindi, la specificazione che siano i contravventori in questo senso mi pare che si debba mantenere.

T R A B U C C H I . Potremmo anche dire: resta ferma la responsabilità di chi abbia venduto, eccetera.

D O S I . Il caso che qui si ipotizza è il seguente: il dettagliante vende in buona fede, ritenendolo di lana, un tessuto che, invece, risulta di cotone; il dettagliante subirà pertanto un'ammenda. È chiaro che egli ha il diritto di rivalersi nei confronti del suo produttore.

P R E S I D E N T E . Però non possiamo trasferire le conseguenze penali.

D O S I . Quando si parla di azione civile, infatti le conseguenze penali non si trasferiscono.

A L E S S A N D R I N I . Si possono solo recuperare, le conseguenze dell'azione penale.

D O S I . Se il dettagliante viene punito con un'ammenda, evidentemente egli può rivolgersi al produttore per farsi risarcire anche l'importo dell'ammenda che gli è stata applicata, oltre a tutti gli altri eventuali danni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti lo spostamento della frase « È fatta salva, per il contravventore, l'azione civile nei confronti del suo dante causa » alla fine dell'articolo, quale ultimo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 25, quale risulta con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Art. 26.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La Commissione finanze e tesoro ha proposto di sopprimere quest'articolo, in quanto non sembra che dalla legge derivi alcuna nuova spesa.

T R A B U C C H I . In ogni caso, poichè, come è specificato nell'articolo 27, la legge entrerà in vigore dopo 18 mesi dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, non vi è aggravio di spesa per l'esercizio finanziario corrente.

B I A G I O N I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il comercio e l'agricoltura.* Per i prossimi esercizi finanziari, se vi saranno maggiori oneri, si provvederà con l'istituzione di un apposito capitolo. Ma, a mio avviso, questi maggiori oneri non dovrebbero esservi.

P R E S I D E N T E . Comunque non sembra esservi alcun problema di ordine costituzionale relativo all'articolo 81. Non vi è perciò alcuna necessità di recepire il suggerimento della Commissione finanze e tesoro.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 26.

(*È approvato*).

Art. 27.

La presente legge entra in vigore allo scadere del diciottesimo mese dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle tabelle contenute nell'allegato A, di cui do lettura:

ALLEGATO *A*

TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	*Lana*	Fibra tratta dal vello della pecora (*Ovis aries*)
2	*Alpaca*, *lama*, *cammello*, *kashmir*, *mohair*, *angora*, *vigogna*, *yack*, *guanaco*, preceduta o meno dalla parola « *lana* » o « *pelo* »	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra, kashmir, mohair, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco
3	*Pelo* o *crine* con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo di bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo . . .)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	*Seta*	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	*Cotone*	Fibra proveniente dal seme del cotone (*Gossypium*)
6	*Kapok*	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (*Ceiba pentandra*)
7	*Lino*	Fibra proveniente dal libro del lino (*Linum usitatissimum*)
8	*Canapa*	Fibra proveniente dal libro della canapa (*Cannabis sativa*)
9	*Juta*	Fibra proveniente dal libro del *Corchorus olitorius* e del *Corchorus capsularis*
10	*Abaca*	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della *Musa textilis*
11	*Alfa*	Fibra proveniente dalla foglia della *Stipa tenacissima*
12	*Cocco*	Fibra proveniente dal frutto della *Cocus nucifera*

Segue: Allegato *A* — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
13	*Ginestra*	Fibra proveniente dal libro del *Cytisus scoparius* e/o *Spartium junceum*
14	*Kenaf*	Fibra proveniente dal libro del *Hibiscus cannabinus*
15	*Ramié*	Fibra proveniente dal libro della *Boehmeria nivea* e della *Boehmeria tenacissima*
16	*Sisal*	Fibra proveniente dalle foglie dell'*Agave sisalana*
17	*Acetato*	Fibra d'acetato di cellulosa, di cui meno del 92%, ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato
18	*Alginica*	Fibra ottenuta da sali metallici di acido alginico
19	*Cupro*	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta col procedimento cuprammoniacale
20	*Modal*	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimenti che le conferiscono contemporaneamente un'alta tenacità ed un alto modulo di elasticità ad umido. Allo stato umido questa fibra deve sopportare un carico di 22,5 g per tex e sotto questo carico il suo allungamento non deve superare il 15%
21	*Proteica*	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate sotto l'azione di agenti chimici
22	*Triacetato*	Fibra di acetato di cellulosa, di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato
23	*Viscosa*	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filo continuo e per la fibra discontinua
24	*Acrilica*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico

Segue: Allegato *A* — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
25	*Clorofibra*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50% in massa del motivo monomerico vinilico clorurato
26	*Fluorofibra*	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
27	*Modacrilica*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico
28	*Poliammidica*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ammidico
29	*Poliestere*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido tereltalico
30	*Polietilenica*	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
31	*Polipropilenica*	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in disposizione isotattica, e senza sostituzioni ulteriori
32	*Poliureica*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureico
33	*Poliuretanica*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
34	*Vinilal*	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
35	*Trivinilica*	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale

Segue: Allegato *A* — Tabella delle fibre tessili

Numeri	Denominazione	Descrizione delle fibre
36	*Fibra di gomma*	Fibra elastomera costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
37	*Elastam*	Fibra elastomera costituita per almeno l'85% della massa da poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a giungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
38	*Vetro tessile*	Fibra costituita da vetro
39	*Denominazione corrispondente alla materia della quale sono composte, per esempio: metallica, metallizzata, amianto, carta tessile, precedute o meno dalla parola «filo» o «fibra»*	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate

ALLEGATO *A*

TASSI DI RIPRESA CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DEL PESO DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE

Numero delle fibre	Fibre	Percentuali
1 e 2	*Lana e peli*:	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17 —
3	*Peli*:	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17 —
	Crine:	
	fibre pettinate	16 —
	fibre cardate	15 —
4	*Seta*	11 —
5	*Cotone*:	
	fibre normali	8,50
	fibre mercerizzate	10,50
6	*Kapok*	10,90
7	*Lino*	12 —
8	*Canapa*	12 —
9	*Juta*	17 —
10	*Abaca*	14 —
11	*Alfa*	14 —
12	*Cocco*	13 —
13	*Ginestra*	14 —
14	*Kenaf*	17 —
15	*Ramie* (fibra bianchita)	8,50
16	*Sisal*	14 —
17	*Acetato*	9 —
18	*Alginica*	20 —
19	*Cupro*	13 —
20	*Modal*	13 —
21	*Proteica*	17 —
22	*Triacetato*	7 —
23	*Viscosa*	13 —

Segue: Allegato *A* — Tassi di ripresa convenzionali da impiegare per il calcolo del peso delle fibre contenute in un prodotto tessile

Numero delle fibre	Fibre	Percentuali
24	*Acrilica*	2 —
25	*Clorofibra*	2 —
26	*Fluorofibra*	0 —
27	*Modacrilica*	2 —
28	*Poliamidica* (6-6):	
	fibra discontinua	6,25
	filo continuo	5,75
	Poliamidica 6:	
	fibra discontinua	6,25
	filo continuo	5,75
	Poliamidica 11:	
	fibra discontinua	3,50
	filo continuo	3,50
29	*Poliestere*:	
	fibra discontinua	1,50
	filo continuo	3 —
30	*Polietilenica*	1,50
31	*Polipropilenica*	2 —
32	*Poliureica*	2 —
33	*Poliuretanica*:	
	fibra discontinua	3,50
	filo continuo	3 —
34	*Vinilal*	5 —
35	*Trivinilica*	3 —
36	*Fibra di gomma*	1 —
37	*Elaston*	1,50
38	*Vetro tessile*:	
	filo continuo di diametro superiore a 5 micron	2 —
	filo continuo di diametro pari o inferiore a 5 micron	3 —
39	*Metallica*	2 —
	Metallizzata	2 —
	Amianto	2 —
	Carta tessile	13,75

ALLEGATO *A*

PRODOTTI CHE NON POSSONO ESSERE ASSOGGETTATI ALL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA

1. Ferma-maniche di camicie
2. Cinturini per orologio di materia tessile
3. Etichette e distintivi
4. Manopole imbottite e di materia tessile
5. Copri-caffettiere
6. Copri-teiere
7. Maniche di protezione
8. Manicotti diversi da quelli di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Tessuti utilizzati per rinforzi e supporti
13. Feltri per uso industriale
14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati in questo stato
15. Ghette.
16. Articoli per usi tecnici
17. Imballaggi diversi da quelli nuovi e venduti come tali
18. Cappelli di feltro
19. Articoli di marocchineria e di selleria di materia tessile
20. Articoli da viaggio di materia tessile
21. Arazzi ricamati a mano
22. Chiusure lampo
23. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
24. Copertine di libri di materia tessile
25. Giocattoli
26. Parti tessili delle calzature ad eccezione delle fodere calde
27. Centrini composti di vari elementi e la cui superficie sia inferiore a 500 cm^2

ALLEGATO *A*

PRODOTTI CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI ETICHETTATURA O STAMPIGLIATURA GLOBALI

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Giarrettiere
8. Lacci
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spago per imballaggio
13. Centrini

(*Sono approvate*).

Il titolo del testo unificato dei disegni di legge n. 539 e 608, di cui abbiamo ora completato l'esame, dovrebbe essere il seguente: « Disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto orai ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI